




Camera di Commercio
L'Aquila



CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DELL'AQUILA PRESSO IL COMUNE DI CARSOLO

TRA

La Camera di Commercio dell'Aquila, con sede in Bazzano via dell'Industria in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente Lorenzo Santilli, di seguito denominata Camera;

ED

Il Comune di Carsoli, con sede in Piazza della Libertà n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sindaco Mario Mazzetti, di seguito denominato Comune;

PREMESSO

che l'articolo 15 della Legge 07/08/1990 n. 241 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che a seguito del funzionamento a regime, dal 1 aprile 2010, della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, tutte le pratiche, sia di soggetti collettivi che di imprenditori individuali, vengono inviate al Registro delle Imprese per via telematica, con effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali;

che con l'avvio dello Sportello Unico per le Attività Produttive, a partire dal 29 marzo 2011 per il procedimento automatizzato e dal 29 settembre 2011 per il procedimento unico su domanda, tutte le procedure nei confronti dei vari Enti coinvolti nel procedimento devono essere svolte con modalità telematica;

che, pertanto, in considerazione della nuova organizzazione dell'Ente a seguito dell'obbligo dell'invio telematico, non risulta più funzionale il mantenimento di un ufficio presidiato da personale camerale presso il comune di Carsoli;

che, è intenzione del Comune e della Camera attivare una collaborazione per consentire il rilascio di certificati e visure e copie di atti estratti dalla banca dati del Registro Imprese nonché per consentire al Comune medesimo l'accesso alla banca dati per le proprie finalità istituzionali;

che per lo svolgimento di tali attività la Camera intende avvalersi della collaborazione del Comune che ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione per tale iniziativa i locali ed il proprio personale;

che la Camera si impegna a fornire la dotazione informatica, sia hardware che software, ed a curarne la manutenzione ed a corrispondere al Comune la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo forfettario per le attività svolte.

che i diritti di segreteria e l'imposta di bollo riscossi verranno versati alla Camera con cadenza mensile, entro il 5° giorno del mese successivo a mezzo bonifico bancario;

SI CONVIENE

Art. 1

La Camera di Commercio dell'Aquila si impegna ad istituire presso il Comune di Carsoli una postazione, assicurandone l'operatività nel tempo, che consenta il rilascio di certificati e visure e l'estrazione di copie di atti dalla banca dati del Registro delle Imprese secondo gli orari che saranno stabiliti dal Comune medesimo di concerto con la Camera, e che saranno resi noti all'utenza;

Art. 2

Il Comune si impegna a mettere a disposizione propri locali per l'allestimento della postazione di cui all'art.1, che saranno contraddistinti con l'indicazione "Comune di Carsoli - Camera di Commercio dell'Aquila - sportello per il rilascio di certificati, visure e copie di atti del Registro delle Imprese"

Art. 3

Il Comune si impegna, altresì, a presidiare la suddetta postazione con proprio personale;

Art. 4

La Camera si impegna a fornire gratuitamente la necessaria formazione e assistenza al personale del Comune individuando un canale privilegiato, sia telefonico che per posta elettronica;

Art. 5

La Camera fornisce abilitazione con user e password per l'accesso alla banca dati e autorizza il personale individuato dal Comune a firmare i certificati rilasciati a seguito della presente convenzione;

Art. 6

La Camera si impegna a corrispondere al Comune la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo per la realizzazione di tale collaborazione;

Art. 7

I diritti di segreteria e l'imposta di bollo saranno riscossi dal Comune che li riverserà alla Camera con cadenza mensile, entro il 5° giorno del mese successivo a mezzo bonifico bancario;

Art. 8

Periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, le parti si impegnano ad effettuare un monitoraggio dell'attività svolta per la previsione di eventuali sviluppi futuri, con particolare riferimento all'avvio del SUAP;

Art. 9

La convenzione avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno un mese prima, da notificare alla PEC dell'Ente.

L'Aquila, Carsoli, maggio 2011

Camera di Commercio dell'Aquila
Il Presidente
Lorenzo Santilli

Comune di Carsoli
Il Sindaco
Mario Mazzetti